

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1200</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOLAROLI, BOVA, SALES, CAMPATELLI, TURCI,  
MATTIOLI, VANNONI, VIGNERI, SORIERO, SITRA,  
BRUNALE, FERRANTE, DI ROSA, CENNAMO, VOZZA**

Norme in materia di estinzione e ricontrattazione dei mutui  
degli enti locali

*Presentata l'8 settembre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'offerta di credito e in rapido e dinamico cambiamento, anche in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria (UEM). L'articolo 5 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990, ha soppresso l'obbligo per i comuni di rivolgersi preventivamente alla Cassa depositi e prestiti per la richiesta di mutui, dando così libero accesso alla stipula di mutui con il sistema bancario.

La libertà nello scegliere l'ente finanziatore non significa però tralasciare « l'analisi delle priorità e delle scelte tenendo conto della situazione generale in cui versa l'ente al fine di evitare il sensibile irrigidimento dei bilanci » (Circolare del Ministero dell'interno n. 19/91), né la necessaria attenzione alla disciplina per l'assunzione dei mutui da parte degli enti locali.

La crisi della finanza pubblica, la riduzione dei trasferimenti erariali, le difficoltà legate all'avvio dell'autonomia impositiva e finanziaria e la soppressione dell'obbligo di rivolgersi, in via preventiva, alla Cassa depositi e prestiti, ha spinto gli enti locali a ricorrere massicciamente al credito bancario. La restrizione monetaria e l'elevata esposizione di molti enti locali ha fatto aumentare oltre misura i tassi praticati dagli istituti di credito. In particolare, nel secondo semestre del 1992 e nei primi mesi del 1993, i tassi praticati dagli istituti di credito ordinario agli enti locali territoriali hanno raggiunto e superato il limite del 15 per cento. E questo nonostante le condizioni massime applicabili ai mutui concessi da istituti di credito ordinario ad enti locali territoriali siano stabilite con decreto del Ministro del te-

soro 25 marzo 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1991, n. 79). Senza dire che nella contrazione dei mutui con i soggetti suddetti è essenziale, oltre che dare piena osservanza alle norme del secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 440 del 1987, contrattare tasso e durata del prestito, anche in considerazione delle nuove condizioni stabilite dalla legge per la parziale copertura degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali, di cui al fondo per gli investimenti previsto dall'articolo 6 della citata legge.

La presente proposta di legge dispone, all'articolo 1, la possibilità, per gli enti locali, di procedere all'estinzione, alla ridefinizione ed alla ricontrattazione dei contratti di mutuo in essere, stipulati con aziende di credito ordinario o con istituti di credito a medio e lungo termine in data anteriore al 31 dicembre 1992. L'estinzione dei mutui dovrà essere realizzata senza penalità, comunque previste, e senza oneri aggiuntivi.

Quanto ai nuovi contratti di mutuo, si dispone che non potranno essere stipulati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito periodicamente con de-

creto dal Ministro del tesoro, che detta anche le disposizioni volte a garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale. Il tasso d'interesse non potrà, in ogni caso, superare più del 50 per cento la misura del tasso ufficiale di sconto.

Il comma 3 dell'articolo 1 vieta agli istituti di credito speciale ed alle sezioni opere pubbliche di concedere agli enti locali mutui non destinati a finanziare spese d'investimento. Nella legislazione vigente, questi hanno invece facoltà di concedere mutui anche per finanziare la gestione corrente, in deroga a leggi o statuti che ne disciplinano l'attività e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 43 del 1978, che stabilisce il limite di indebitamento di ogni singolo ente.

La rinegoziazione dei mutui in essere potrebbe recare consistenti vantaggi ai bilanci degli enti locali: infatti, ipotizzando un indebitamento complessivo con istituti di credito ordinario pari a 20.000 miliardi, ed una rinegoziazione pari a 5.000 miliardi, il risparmio ottenibile è di lire 200 miliardi all'anno, pari al 4 per cento di riduzione degli oneri.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Estinzione e ricontrattazione dei mutui).*

1. Entro il 31 dicembre 1995, i comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi possono provvedere alla estinzione, alla ridefinizione o alla rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere, stipulati con aziende di credito ordinario o con istituti di credito a medio e lungo termine in data anteriore al 31 dicembre 1992. L'estinzione dei mutui dovrà essere realizzata senza penalità, comunque previste, e senza oneri aggiuntivi.

2. I nuovi contratti di mutuo non potranno essere stipulati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito dall'articolo 2.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli istituti di credito, ivi compresi gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche, possono concedere mutui a comuni, province, comunità montane e loro consorzi esclusivamente per il finanziamento degli investimenti. Conseguentemente, è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

## ART. 2.

*(Condizioni di prestito).*

1. Le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, nonché le disposizioni volte a garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, sono determinate periodicamente con decreto del Ministro del tesoro. Il tasso massimo applicabile non deve comunque eccedere la misura del tasso ufficiale di sconto corrente, moltiplicato per il coefficiente 1,5.

